

Sentenza: n. 96 del 18 aprile 2012

Materia: Agriturismo

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 3, 9, secondo comma, 41 primo comma Cost.

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria

Oggetto: articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore: Beatrice Pieraccioli

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agriturbistica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

La Corte ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla base delle seguenti argomentazioni.

Come già sostenuto in una precedente pronuncia (sentenza n. 339 del 2007), la Corte ribadisce che l'attività agriturbistica, pur rientrando, in via immediata, nelle materie agricoltura e turismo, di competenza regionale residuale, interferisce con altre materie attribuite alla competenza, o esclusiva o concorrente, dello Stato.

In particolare la disposizione censurata nel presente giudizio è compresa, in modo prevalente, nella materia "governo del territorio", di competenza legislativa concorrente. I limiti alla utilizzabilità per fini agriturbistici dei fabbricati rurali sono infatti posti dalla legge per regolare in modo razionale l'inserimento nei territori agricoli di attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, destinate alla ricezione ed all'ospitalità, *"mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata"*(art. 2135 del codice civile).

La disciplina statale attualmente vigente è contenuta nella legge n. 96 del 2006, che ha abrogato la legge 730 del 1985, senza peraltro discostarsi, per quanto qui interessa, dall'impostazione di quest'ultima. L'art. 3, comma 1, contiene un principio fondamentale, la cui ratio è quella di promuovere l'attività agriturbistica, senza tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento delle attività agricole in senso stretto, allo scopo di garantire il mantenimento della natura peculiare del territorio e preservarlo così dalla proliferazione di fabbricati sorti in vista soltanto dell'esercizio di attività ricettive in immobili non facenti parte, ab origine, dell'azienda agricola.

La norma statale sopra citata si limita all'enunciazione di un principio, destinato a trovare specifiche attuazioni nelle legislazioni delle diverse regioni, in conformità alle caratteristiche morfologiche, storiche e culturali di ciascuna di esse. Tale principio pone un limite rigoroso, escludendo che possano essere destinati ad attività agriturbistiche edifici costruiti ad hoc, non già esistenti sul fondo prima dell'inizio delle attività medesime. Si vuole in sostanza prevenire il sorgere ed il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano con il prevalere su quelle

agricole, in violazione della norma codicistica prima citata e con l'effetto pratico di uno snaturamento del territorio, usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le vere e proprie attività ricettive connesse al prevalente esercizio dell'impresa agricola.

Le regioni hanno variamente attuato il principio fondamentale posto dalla legge statale, che, come già evidenziato, lascia alle stesse la determinazione delle modalità concrete – da inserire, come prescrizioni, nelle proprie leggi – volte ad individuare con precisione il limite temporale imposto, in via generale, dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.

La modalità attuativa scelta dalla Regione Umbria consiste nella fissazione di un limite cronologico certo (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del 1997), allo scopo di consentire e promuovere l'utilizzazione per attività agrituristiche dell'ingente patrimonio edilizio esistente nelle campagne umbre, in parte fatiscente e in rovina, il cui recupero viene incentivato in diversi modi. Il senso dell'indicazione di una data precisa è quello di bloccare nuove costruzioni, destinate sin dall'inizio a fini agrituristici, negli stessi territori ove sorgono quelle storiche e già impiegate nelle attività agricole in senso stretto. La norma è particolarmente rigorosa, in quanto tende a neutralizzare la costruzione di complessi edilizi destinati, in tempi relativamente brevi, alla prestazione prevalente di servizi turistici, che si inserirebbero pertanto in modo forzato nel contesto territoriale storico delle campagne umbre.

Alla luce di quanto detto sopra, la norma censurata non è manifestamente irragionevole, in quanto obbedisce ad una scelta di politica legislativa di particolare rigidità, compatibile tuttavia con la finalità di una razionale disciplina del territorio agricolo. Né si può dire che la stessa norma produca un "congelamento" delle attività agrituristiche, giacché il limite temporale in essa indicato non si riferisce all'ingresso nel mercato di nuovi soggetti o all'avvio di nuove iniziative in questo campo. La norma in esame prescrive, piuttosto, che ogni attività di agriturismo, vecchia o nuova, si avvalga di fabbricati esistenti sui fondi rustici in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale. Non è impedito in tal modo che nuovi soggetti possano avviare attività agrituristiche, avvalendosi degli edifici di cui sopra, purché sia rispettato il criterio di prevalenza dell'attività agricola, ex art. 2135 cod. civ., al quale è strettamente legato il divieto di adibire ad agriturismo edifici costruiti appositamente per tale scopo.

Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del 1997, proposta con riferimento all'art. 41, primo comma, Cost., non è, ad avviso della Corte, fondata.

Non risulta configurabile una violazione del primo comma dell'art. 41 Cost, secondo cui l'iniziativa economica privata è libera, in quanto *“non v'è quindi un limite all'avvio di nuove iniziative, né alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma solo una restrizione nell'uso di beni immobili, allo scopo di preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le caratteristiche specifiche, in coerenza con le finalità perseguite da tutte le leggi in materia di urbanistica”*.

Infondata risulta altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge regionale Umbria n. 28 del 1997, proposta con riferimento all'art. 9 Cost., in quanto l'ipotetico pericolo che un'eccessiva restrizione all'uso di fabbricati situati in fondi rustici – anche costruiti dopo la data indicata dalla norma censurata – possa determinare l'abbandono degli stessi fondi ed il progressivo spopolamento delle zone collinari dell'Umbria, che costituiscono gran parte del territorio di questa Regione, con conseguente compromissione del suo paesaggio, rappresenta una preoccupazione legata ad incerte previsioni economico-sociali, non verificabili nella sede di un giudizio di legittimità costituzionale contrapponendo un rischio futuro ipotizzato ad una necessità di tutela del paesaggio attuale e concreta, giustificata dalla comune esperienza.